



 **Confagricoltura
Cosenza**

Via Piave 3, Cosenza 

0984 26133 

confagricolturacosenza.it 

[confagricoltura_cosenza](https://www.instagram.com/confagricoltura_cosenza) 

APPROFONDIMENTI GREEN PASS

Tra pochi giorni entra in vigore l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta la "certificazione verde COVID-19", per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata.

L'obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza COVID.

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da COVID-19;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Ambito di applicazione

L'obbligo in questione ha una portata molto ampia, tenuto conto che esso si applica in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro, senza distinguere se si tratti di spazi chiusi o aperti.

La platea dei soggetti sottoposti a verifica ricomprende i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d'opera o di servizi).

E così in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale (cd. voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari.

Sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Verifica dell'obbligo da parte dei datori di lavoro

La verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 spetta al datore di lavoro, che hanno l'obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, "prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro" e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Da sottolineare che la norma prevede che il controllo debba essere effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Non è escluso quindi che - considerate le particolari circostanze in cui si svolge l'attività, come ad esempio in agricoltura - il controllo possa essere effettuato anche in un momento diverso da quello dell'ingresso, soprattutto nell'ipotesi in cui l'accesso al luogo di lavoro non avvenga attraverso uno o più varchi controllabili (ad es. negli spazi all'aperto).

Le verifiche, inoltre, possono essere effettuate anche "a campione", lasciando dunque la possibilità di non effettuare necessariamente tutti i giorni verifiche a tappeto.

Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.